



# OdA TPA

(Organizzazione svizzera del mondo del lavoro degli assistenti di studio veterinario)

Stato 11 settembre 2009

## Statuti

### I. Nome, scopo e sede

#### 1. Nome

Con la denominazione „OdA TPA“ (Organizzazione svizzera del mondo del lavoro degli assistenti di studio veterinario)   creata un'associazione ai sensi dell'art 60 e seguenti del Codice delle obbligazioni.

#### 2. Scopo

<sup>1</sup> La "OdA TPA"   un'organizzazione paritetica del mondo del lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge sulla formazione professionale (LFPr). Raggruppa organizzazioni professionali che sono coinvolte nella formazione professionale degli assistenti di studio veterinario.

<sup>2</sup> La „OdA TPA“ fissa gli scopi e i contenuti della formazione e rappresenta gli interessi dei membri nel settore della formazione professionale presso la confederazione, i cantoni e altre organizzazioni.

<sup>3</sup> La „OdA TPA“ coordina, promuove e fornisce prestazioni a favore della formazione professionale nel campo di attivit  degli assistenti di studio veterinario.

#### 3. Sede

La sede della societ    presso il domicilio del segretariato.

### II. Qualit  dei membri

#### 4. Membri

Le seguenti organizzazioni sono membri fondatori della „OdA TPA“:

- a. Societ  dei Veterinari Svizzeri (SVS)
- b. Associazione svizzera degli assistenti di studio veterinario (VSTPA)

#### 5. Ammissione dei membri

<sup>1</sup> Altre organizzazioni con i medesimi scopi dei membri fondatori possono parimenti diventare membri.

<sup>2</sup> Le richieste di affiliazione devono essere inoltrate per iscritto al comitato. Il comitato pu  respingere le richieste non motivate. La decisione del comitato   definitiva.

<sup>3</sup> I nuovi soci sono tenuti a pagare una tassa di ammissione una tantum.

## **6. Perdita della qualità di membro**

<sup>1</sup> I membri perdono la qualità di soci per:

- a. dimissioni, da inoltrare al comitato rispettando il termine di un anno che coincide con il termine dell'anno legale.
- b. esclusione decisa dal comitato, a causa di comportamenti contrari agli statuti rispettivamente agli scopi dell'associazione o per mancato ottemperamento agli obblighi dei soci.

<sup>2</sup> Il socio colpito da una decisione di esclusione può inoltrare ricorso motivato e in forma scritta all'attenzione dell'assemblea generale entro 30 giorni. La decisione è presa in occasione dell'assemblea seguente ed è definitiva.

## **III. Organizzazione**

### **7. Organi**

Gli organi della OdA sono:

- a) L'assemblea generale
- b) Il comitato
- c) Il segretariato

#### **a) *L'assemblea generale***

### **8. Competenze e compiti**

L'assemblea generale è l'organo supremo della „OdA TPA“. Ad essa competono:

- a. l'approvazione degli statuti e la loro revisione,
- b. l'approvazione del rapporto annuale, dei conti annuali, del budget e degli obiettivi strategici,
- c. l'elezione e la destituzione del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato,
- d. lo scarico del comitato,
- e. la definizione dell'ammontare della tassa sociale e della tassa di ammissione,
- f. la decisione circa lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione,
- g. la trattazione di ricorsi circa l'esclusione di un membro,
- h. la decisione su altre trattande e sulle proposte dei membri.

### **9. Composizione e ripartizione dei voti**

<sup>1</sup> L'assemblea generale si compone di:

- a. 3 rappresentanti della Società dei Veterinari Svizzeri (SVS),
- b. 3 rappresentanti dell'Associazione svizzera degli assistenti di studio veterinario (VSTPA),
- c. un rappresentante per ciascuna delle commissioni regionali per i corsi extra aziendali.

<sup>2</sup> I gremi citati al paragrafo 1 scelgono i loro rappresentanti e li notificano al segretariato per iscritto entro la fine di febbraio. Le regioni linguistiche devono essere equamente considerate.

<sup>3</sup> I membri di comitato della „OdA TPA“ non possono fungere contemporaneamente da rappresentanti all'assemblea generale. Occorre prestare attenzione affinché all'assemblea generale sia presente un alto numero di soci che non fanno parte di altre commissioni o gruppi di lavoro nel campo della formazione professionale degli assistenti di studi veterinario.

<sup>4</sup> La ripartizione dei voti corrisponde al numero di rappresentanti in base al cpv. 1.

## **10. Convocazione**

- <sup>1</sup> L'assemblea generale è convocata almeno una volta l'anno. L'invito e la lista delle trattande devono essere recapitate per iscritto ai rappresentanti almeno 60 giorni prima dell'assemblea come da art. 9 cpv. 1.
- <sup>2</sup> Ogni membro può inoltrare per iscritto delle proposte e suggerimenti di voto al comitato, almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea generale. Il comitato li inserisce nella lista delle trattande. La lista definitiva delle trattande deve essere inviata ai rappresentanti al più tardi 14 giorni prima dell'assemblea.
- <sup>3</sup> Su decisione del comitato o in base alla richiesta di un membro può essere convocata un'assemblea generale straordinaria. L'invito e la lista delle trattande devono essere inviate per iscritto ai membri almeno 14 giorni prima della data dell'assemblea come da art. 9 cpv. 1.

## **11. Decisioni e organizzazione**

- <sup>1</sup> Il presidente, rispettivamente il vice-presidente in caso di impossibilità del presidente, presiede e dirige l'assemblea.
- <sup>2</sup> L'assemblea generale ha potere decisionale se è presente la metà dei delegati.
- <sup>3</sup> Per le decisioni e le elezioni occorre la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
- <sup>4</sup> A parità di voti è decisivo il voto del presidente, rispettivamente del vice presidente in caso di impossibilità del presidente.
- <sup>5</sup> Le votazioni e le elezioni avvengono con voto palese, a scrutinio segreto se richiesto da 1/3 dei presenti aventi diritto di voto.
- <sup>6</sup> Le decisioni concernono unicamente le trattande previste.
- <sup>7</sup> L'assemblea generale è protocollata.

### **b) Comitato**

## **12. Competenze e compiti**

- <sup>1</sup> Il comitato è l'organo amministrativo e rappresenta la „Oda TPA“ verso l'esterno. Il comitato è competente per tutto quanto non attribuito dagli statuti ad un altro organo o per legge ad un'altra commissione o organizzazione.

Tra le competenze del comitato vi sono in particolare:

- a. l'applicazione delle decisioni prese dall'assemblea generale,
- b. la convocazione dell'assemblea generale,
- c. la stesura del rapporto annuale, dei conti annuali e del budget per l'assemblea generale,
- d. l'elaborazione e definizione dei contenuti della formazione in collaborazione con gli altri partner,
- e. l'elaborazione di concetti,
- f. la creazione e scioglimento di commissioni e gruppi di lavoro (compresa l'incombenza di fissarne compiti e competenze e regolarne il finanziamento),
- g. l'assegnazione dei rappresentanti dell'associazione presso altre organizzazioni o commissioni,
- h. l'ammissione ed esclusione dei soci,
- i. l'elezione del segretario,
- j. stabilire l'ammontare delle indennità degli organi sulla base del regolamento sulle finanze della società svizzera dei veterinari SVS,
- k. stabilire i costi delle prestazioni.

<sup>2</sup> Il comitato può assegnare compiti direttivi e di rappresentanza ad un amministratore o a terzi. La delega di compiti direttivi e di rappresentanza, come pure del diritto di sottoscriverli devono essere definiti in un regolamento.

### **13. Composizione, periodo di carica e costituzione**

<sup>1</sup> Il comitato si compone di 3 a 5 membri, ogni membro ha diritto ad un seggio:

- a. presidente; una persona del segretariato rispettivamente della direzione della Società dei Veterinari Svizzeri (SVS) o incaricata dalla TPA,
- b. vicepresidente; una persona della direzione Associazione svizzera degli assistenti di studio veterinario (VSTPA),
- c. almeno 1 fino al massimo 3 altri membri - di cui in veterinario, che nel suo studio è autorizzato a formare e forma un assistente di studio veterinario. Le persone prescelte non possono far parte di altre commissioni o gruppi di lavoro che si occupano della formazione degli assistenti di studio veterinario.

<sup>2</sup> L'assemblea generale elegge il presidente e il vicepresidente come pure gli altri membri di comitato come da cpv. 1.

<sup>3</sup> Il comitato si costituisce in modo autonomo ad eccezione del presidente e del vicepresidente.

<sup>4</sup> Il periodo di nomina è di 4 anni. È possibile una rielezione.

<sup>5</sup> Rappresentanti della confederazione, dei cantoni, della commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione (SKOBEQ), del gruppo di lavoro per le procedure di qualificazione o di altre commissioni possono essere invitati con diritto di voto consultivo alle riunioni del comitato.

### **14. Organizzazione della seduta**

<sup>1</sup> Il comitato si riunisce con la frequenza necessaria per gestire gli affari su invito del presidente o su richiesta di due membri di comitato.

<sup>2</sup> L'invito e la lista delle trattande deve pervenire per iscritto ai membri di comitato almeno 7 giorni prima della seduta.

<sup>3</sup> Il presidente, rispettivamente il vice-presidente in caso di impossibilità del presidente, presiede la seduta.

### **15. Decisioni**

<sup>1</sup> Il comitato può decidere se sono presenti almeno la metà dei membri.

<sup>2</sup> Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei membri di comitato. A parità di voti è decisivo il voto del presidente.

### **16. Diritto di firma**

Il diritto di firma collettiva è conferito al presidente o al vicepresidente congiuntamente ad un altro membro di comitato.

### ***c) Il Segretariato***

#### **17. Il Segretariato**

Il segretariato ha sede presso il segretariato della SVS. Per i compiti operativi e amministrativi il comitato incarica un segretario.

#### **18. I Compiti**

<sup>1</sup> Il segretariato gestisce gli affari dell'associazione su incarico del comitato.

<sup>2</sup> In occasione dell'assemblea generale e delle sedute del comitato il segretario ha diritto di voto consultivo.

## **IV. Finanze**

### **19. Esercizio sociale**

L'anno sociale si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### **20. Entrate**

Le entrate della „Oda TPA“ sono costituite da:

- a. tassa sociale dei soci,
- b. tassa di ammissione dei nuovi membri,
- c. indennità per prestazioni fornite,
- d. contributi di diritto pubblico,
- e. altre entrate (sponsor, donazioni, legati, ecc.).

### **21. Quote sociali**

L'assemblea generale fissa l'ammontare della tassa sociale e della tassa di ammissione.

### **22. Indennità e spese**

L'ammontare delle indennità degli organi della „Oda TPA“ e il rimborso spese sono regolati dal regolamento sulle finanze della società svizzera dei veterinari (SVS). Il comitato regola i dettagli tenendo conto del regolamento.

### **23. Responsabilità**

Per gli obblighi finanziari della „Oda TPA“ la responsabilità è limitata al capitale dell'associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale ed obbligo di effettuare versamenti supplementari da parte dei singoli soci.

## **V. Disposizioni finali**

### **24. Lingua**

<sup>1</sup> In caso di divergenze d'interpretazione fa testo la versione originale in tedesco.

<sup>2</sup> La forma maschile utilizzata per facilità di lettura del testo vale parimenti per entrambi i sessi.

### **25. Modifica degli statuti**

Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci con diritto di voto presenti all'assemblea generale. Le proposte di revisione devono essere allegate all'invito all'assemblea.

### **26. Scioglimento della società**

Lo scioglimento dell'associazione è decisa in occasione di una assemblea straordinaria convocata a tale scopo con la maggioranza dei 2/3 dei soci con diritto di voto presenti all'assemblea.

### **27. Liquidazione**

<sup>1</sup> In caso di scioglimento dell'associazione gli organi mantengono le loro funzioni fino all'assemblea che delibera la liquidazione. Il comitato si incarica della liquidazione dell'associazione.

<sup>2</sup> Un eventuale capitale deve essere assegnato ad un'organizzazione che persegue gli stessi scopi. In assenza di una tale organizzazione il capitale rimanente deve


essere distribuito alle organizzazioni membro proporzionalmente ai contributi versati negli ultimi 5 anni.

## **28. Entrata in vigore**

I presenti statuti sono stati approvati in occasione di Vets2009 a Zurigo dall'assemblea costitutiva della „OdA TPA“ e sono entrati in vigore l'11 settembre 2009.

Zurigo, 11. settembre 2009

**Società dei Veterinari Svizzeri  
SVS**



Ruedi Helfer-Dölker  
Presidente

**Associazione svizzera degli  
assistenti di studio veterinario  
VSTPA**



Sandra Syz  
Vicepresidente